

COMUNE DI PONTE DI LEGNO

PROVINCIA DI BRESCIA

SERVIZIO TERRITORIO AMBIENTE

25056 PONTE DI LEGNO (BS) - P.le Europa n° 9 - C.F. 00649470176 - P. IVA 00574390985 TEL. 0364.929800 - FAX 0364.91658 - E-MAIL uff.tecnico@comune.ponte-di-legno.bs.it

Ponte di Legno lì 03 aprile 2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Con delibera del consiglio comunale n.29 del 17/06/2010 è stata adottata la classificazione acustica del territorio comunale, che comprende sia la parte urbanizzata che non. Essa prevede la suddivisione in sei classi, ad ognuna delle quali è stato assegnato un limite massimo delle emissioni sonore, sia diurno che notturno, crescente dalla classe prima, la più tutelata, alla classe sesta.

Il livello di emissioni ammissibili ed assegnabili alle diverse zone del territorio è strettamente dipendente dalla destinazione urbanistica ed uso delle aree, come assegnata dallo strumento urbanistico vigente (PRG). Essendo in itinere la formazione del nuovo strumento urbanistico, il PGT, dopo l'adozione si era ritenuto di rinviare la fase di approvazione, per adeguare il piano di classificazione acustica al nuovo strumento urbanistico, ed approvarlo quindi nella versione definitiva.

Considerato tuttavia che la cartografia del nuovo strumento urbanistico (PGT) non è ancora disponibile, dovendo prima completare la procedura di Valutazione ambientale strategica VAS con la seconda conferenza di valutazione e stante il sollecito pervenuto dalla Regione a portare in approvazione il progetto adottato, si ritiene di concludere la procedura con l'approvazione dello studio effettuato ed eseguire successivamente la variante di adeguamento, in concomitanza con la procedura di adozione ed approvazione del PGT.

Poiché la normativa regionale I.r. 13/2001 all'art. 3 dispone sulla procedura da applicare per l'approvazione della zonizzazione acustica, si è provveduto a pubblicare l'avviso con relativi elaborati all'albo pretorio comunale dal 31/01/2013 al 02/03/2013 e sul Burl il giorno 30/01/2013, oltre ad inviare con lettera prot. 382 del 31/01/2013 copia della delibera di adozione e della zonizzazione all'ARPA ed ai comuni confinanti;

Il 06/03/2013 prot. 1309, entro il previsto termine di 60 giorni, è pervenuto il parere dell'Arpa mentre nessuno dei comuni confinanti ha inviato osservazioni in merito.

Poiché alcune delle osservazioni riportate nel parere Arpa richiedono l'adeguamento della zonizzazione acustica, si propone di procedere con l'approvazione, determinando su ciascuna delle osservazioni formulate e sulle relative modifiche da apportare al Piano acustico.

Osservazione 1: Gli elaborati grafici presentati non sono completi rispetto all'elenco riportato al punto 8 paragrafo 3.1 dell'allegato tecnico alla DGR VII/9776 del 02 luglio 2002;

Determinazione: Considerato che a breve, come per altro indicato dall'Arpa, contestualmente alla VAS del PGT sarà necessario variare la zonizzazione acustica adeguandola al nuovo strumento urbanistico, si ritiene di rinviare a quella sede la predisposizione di ulteriori elaborati nella forma completa richiesta;

Osservazione 2: Si prende atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica circa la mancanza della zonizzazione acustica della maggior parte dei comuni confinanti. Dallo schema riportato, si evidenzia la compatibilità tra le classi acustiche delle le aree dei due comuni confinanti Vione e Vezza d'Oglio, unici due comuni confinanti dotati di zonizzazione acustica.

Determinazione: trattasi di considerazione su una situazione di fatto che non richiede ulteriori valutazioni o modifiche al Piano:

Osservazione 3: Le rilevazioni fonometriche effettuate risalgono al 2007. I livelli di rumore misurati potrebbero non rispecchiare la realtà attuale e quindi non essere rappresentativi dello stato di fatto;

Determinazione: atteso che la vocazione turistica consolidata e le principali attività insediate sul territorio non hanno subito sostanziali variazioni nel periodo, tali da modificare i dati rilevati, in occasione della revisione della classificazione acustica da allegare al PGT si provvederà anche ad aggiornare o confermare le rilevazioni effettuate;

Osservazione 4: Si evince che in prossimità degli edifici scolastici il tecnico ha misurato un livello di rumore compatibile con una classe III. Si ricorda facendo riferimento all'A.T. della DGR VII/9776 che tali strutture vanno classificate in funzione al contesto di appartenenza. Se tale contesto non è facilmente risanabile, la protezione acustica si può ottenere tramite la realizzazione di interventi sulle strutture degli edifici atti a migliorare i requisiti acustici passivi.

Non è stato inoltre possibile individuare in cartografia gli edifici scolastici. Nella relazione tecnica viene dichiarata la loro collocazione in classe I, tuttavia in cartografia non risultano aree/edifici in tale classe:

Determinazione: Si provvede ad individuare sull'elaborato cartografico, nel modo indicato, gli edifici scolastici presenti sul territorio (scuole elementari, medie e materna) concentrate nello stesso ambito territoriale.

Osservazione 5: nella relazione tecnica si individuano in classe I solo le scuole mentre in cartografia si evidenziano diverse zone in classe I di cui non sono state fornite informazioni;

Determinazione: Nella relazione allegata al piano acustico viene indicato che ad ampie zone del territorio con destinazione agricola E2 è stata attribuita la classe I; trattandosi in realtà di aree con caratteristiche morfologiche ed uso del tutto simile alle aree adiacenti, ad esse viene attribuita la classe III in analogia al contesto circostante a destinazione urbanistica E1 ed E3.

Osservazione 6: in cartografia si rilevano aree non urbanizzate inserite in classe II di cui non si conosce la destinazione d'uso. Le stesse non si possono collegare all'elenco delle aree riportato nella relazione tecnica in quanto manca qualsiasi riferimento che possa ricondurle all'elenco stesso;

Determinazione: Si tratta di aree riconducibili a zone C nel piano regolatore e che ricalcano in genere il perimetro di piani di lottizzazione rimasti inattuali. L'inserimento nella classe II deriva dalle potenzialità edificatoria a destinazione residenziale e/o ricettiva assegnata alle aree medesime:

Osservazione 7: si rilevano in cartografia due aree inserite in classe IV che probabilmente sono riconducibili a due aree D del PRG, l'indicazione tuttavia è molto generica;

Determinazione: Le aree individuate sulla tavola 2 con la classe IV corrispondono l'una ad una zona artigianale sulla quale è ubicata una attività di falegnameria e l'altra in via XI Febbraio ad un'area di servizio con distributore di carburanti.

Osservazione 8: nella cartografia allegata si rilevano salti di classe in quanto sono riportate zone collocate in classe I adiacenti a zone appartenenti alla classe III; si osserva che la normativa vigente vieta i salti di classe tra zone confinanti;

Determinazione: Le aree indicate nella classe I sono ubicate in zone periferiche e non presentano caratteristiche fisiche o della destinazione d'uso diversa dalla classe III,

prevalente nel contesto esterno alla parte urbanizzata; in taluni casi sono zone destinate all'attività dello sci dove sono presenti, anche se in modo non permanente, livelli sonori non compatibili con la classe I, derivanti dall'attività di battitura delle piste con i gatti delle nevi, l'innevamento artificiale con cannoni e gli impianti di risalita. Si ritiene pertanto di rendere omogenea la classificazione trasformando le aree della classe I nella classe III in analogia alle ampie zone di contorno.

Osservazione 9: non è chiaro se il Comune ha individuato un'area destinata a spettacolo temporaneo in quanto nessun sito è stato individuato in maniera specifica per questa funzione. La necessità di tale individuazione, peraltro non obbligatoria, vi è solamente per i comuni nei quali in più occasioni durante l'anno si svolgono manifestazioni, spettacoli e fiere che producono significative emissioni sonore. Si ricorda che, secondo la normativa, tale area andrebbe collocata almeno in classe III; qualora nel periodo notturno nell'area interessata e presso i recettori confinanti si verifichino immissioni sonore significative, la classe da destinare alla suddetta area non potrà essere inferiore alla IV. Qualora l'amministrazione decidesse di individuare un'area destinata a pubblico spettacolo sarebbe utile redigere un regolamento specifico comprensivo dei limiti massimi consentiti per lo svolgimento delle varie attività e le modalità di concessione delle deroghe.

Determinazione: Nella classificazione effettuata non sono state individuate aree destinate a pubblico spettacolo, benché l'art. 5 della relazione richiami tali attività. L'opportunità di inserire aree specificatamente destinate a ricevere tali attività sarà valutata in fase di adeguamento della classificazione acustica al PGT;

Osservazione 10: L'agenzia regionale ha evidenziato come il Piano entri poco nel dettaglio nelle destinazioni d'uso di alcune aree del territorio e non fornisca nella relazione tutte le informazioni relative alle strutture e/o attività eventualmente presenti.

Nel parere si fa inoltre notare l'importanza di adottare un regolamento interno previsto all'art. 6 comma 2 delle legge 447/95 che consenta al Comune la possibilità di intervenire nei casi in cui la legislazione attuale risulti carente.

Determinazione: Di queste considerazioni si terrà conto in occasione della stesura della variante al Pian acustico, da presentare in sede di Valutazione ambientale VAS del PGT e che saranno sottoposte al parere ARPA durante la seconda conferenza di valutazione della VAS.